



Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Mattei"
Via Settevene Palo Nuova, snc - 00052 - CERVETERI (RM)
Distretto 30° - Cod. univoco: UFIALV - c.f. 91038340583 - Cod. Mecc: RMIS05700X -
Liceo: RMPS05701A – Professionale: RMRC05701V – Tecnico: RMTD057016 – Serale: RMRC057507
Sito: www.enricomattei.edu.it - Tel. 06 121128265 – PEO: RMIS05700X@istruzione.it – PEC:
RMIS05700X@pec.istruzione.it

Circolare N. 219

Cerveteri, 03/02/2025

Al Personale Scolastico
e.p.c. Al DSGA

Oggetto: Cessazioni dal servizio personale scolastico 1° settembre 2025

Si invita tutto il Personale Scolastico a prendere visione delle Note Prot. N. 9548 e Prot. N. 4890 del 31 gennaio 2025 allegate alle presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Loredana Cherubini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della
Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per la
Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e, p.c.,

al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e
formazione
SEDE

Al Direttore generale per
l'innovazione digitale, la
semplificazione e la statistica
SEDE

All'INPS
Direzione centrale pensioni
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025), e le integrazioni alla circolare n. 150796 del 25 settembre 2024.

1) Opzione donna e pensione anticipata flessibile

L'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. "opzione donna", prevedendo che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza *ex art.* 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-*bis*.

Il comma 174 del medesimo articolo, nel modificare l'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha invece esteso - in via sperimentale - al 2025 il trattamento di "*pensione anticipata flessibile*", fissando il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio. Il novellato articolo 14.1, in particolare, prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell'anno 2025, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2025 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e in ogni caso "*il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico*".

La pensione, pertanto, sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2025 sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2025/2026), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.

Si rende noto che coloro che non intendono fruire di tale misura, potranno comunque godere degli incentivi per la permanenza in servizio previsti dalla norma.

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico 2025/26, è fissato al 28 febbraio 2025.

A tal fine, la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica di questo Ministero ha predisposto gli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 150796 del 25 settembre 2024, con esclusivo riguardo alla "*Pensione anticipata flessibile*" e alla c.d. "*Opzione donna vincolata a condizioni soggettive*".

Le istanze Polis disponibili sono:

- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile - 2025
- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile - 2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Nell'istanza gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

2) APE sociale

L'articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2025, al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 del 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate" - codice Istat 2.6.4

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

3) Ulteriori misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207

Con le medesime tempistiche, il personale interessato dalle ulteriori novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025, può presentare istanza, al di fuori della piattaforma POLIS, per il tramite dell'istituzione scolastica di titolarità, all'Ufficio scolastico territoriale di competenza:

- di cessazione dal servizio, secondo i nuovi requisiti e misure incentivanti. In particolare, possono presentare istanza anche coloro che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 commi 162 e 163 della legge di bilancio 2025 non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, fissato dalla nota 150796 del 25 settembre 2024;
- di revoca dell'istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Con l'occasione, si precisa che sono da ritenersi annullati i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici di collocamento a riposo d'ufficio del personale che, in base alla normativa previgente alla Legge di Bilancio 2025, avrebbe raggiunto il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio.

4) Disposizioni finali

Tutte le predette istanze valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, come già previsto dal Decreto ministeriale n. 188 del 25 settembre 2024, e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione all'INPS si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 150796 del 25 settembre 2024. In particolare, nella domanda per opzione donna messa a disposizione dall'INPS sul sito istituzionale, occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.

Considerata la complessità del nuovo quadro normativo sull'argomento, si rappresenta che sono in corso interlocuzioni con l'INPS al fine di approfondire alcuni aspetti di rilevanza e che, all'esito, seguiranno ulteriori indicazioni operative.

Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale, anche di carattere organizzativo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l'assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
31.01.2025
10:56:40
GMT+02:00





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e

Provincia - Loro Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025.

Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 25316 del 31 gennaio 2025. Indicazioni operative a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio volta alla diffusione della Circolare n. 150796 relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2025, si trasmette la **Circolare AOODGPER prot. n. 25316** del 31 gennaio 2025 con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

A) Pensione anticipata flessibile (cd. "quota 103")

L'art. 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel modificare l'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 ha esteso, in via sperimentale per l'anno 2025, il trattamento di "pensione anticipata flessibile". I requisiti previsti dalla normativa in oggetto per accedere al suddetto trattamento di pensione consistono nel raggiungimento, nell'anno **2025**, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (cd. "quota 103"). Devono essere posseduti, pertanto, alla data anzidetta entrambi i requisiti minimi e non sarà possibile usufruire del beneficio stabilito dalla norma in esame se venisse a mancare anche uno solo di essi. Si precisa, inoltre, che per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2025, il trattamento di pensione anticipata è determinato con il sistema di calcolo contributivo e in ogni caso potrà essere liquidato in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente sino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (67 anni), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

B) Opzione donna vincolata a condizioni soggettive

L'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha apportato alcune modifiche alla previgente disciplina (art. 16 comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) relativa alla cd. "opzione donna". La nuova disciplina prevede che possano usufruire del trattamento pensionistico le lavoratrici che, entro il **31 dicembre 2024**, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni ed al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 della legge 05 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come specificato nelle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

Termini per la presentazione delle domande - punti A) e B)

Nella circolare in oggetto è fissato al **28 febbraio 2025** il termine per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione in esame, sia relative alla "quota 103" sia relative alla cd. "opzione donna vincolata a condizioni soggettive".

A tal fine, la Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica di questo Ministero ha predisposto gli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 150796 del 25 settembre 2024, con esclusivo riguardo alla "Pensione anticipata flessibile" e alla c.d. "Opzione donna vincolata a condizioni soggettive".

Le istanze Polis disponibili sono:

- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile - 2025
- Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile - 2025
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025

Si fa presente che il termine del 28 febbraio è **tassativo**, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare, sempre oltre i termini indicati,



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca entro il 28 febbraio rende la domanda di cessazione **irrevocabile**.

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Ovviamente il termine del **28 febbraio 2025** è confermato quale scadenza per la presentazione delle diverse tipologie di domande di cessazione anche per i dirigenti scolastici, per i quali tale limite è fissato già dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Per la successiva presentazione all'INPS delle domande di pensione si rinvia a quanto riportato nella nota n. 150796 del 25 settembre 2024. In particolare, per quanto attiene all'ipotesi di opzione donna l'INPS metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita domanda nella quale occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.

C) Ape Sociale

Il comma 175 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede anche per l'anno 2025 la possibilità di accedere alla cd. "Ape sociale". In particolare, è stato posticipato il termine di scadenza della sperimentazione relativa fissando lo stesso al 31 dicembre 2025 al compimento dell'età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 dl 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera "d" del medesimo comma). Nello specifico, l'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all'articolo 1, comma 92, annovera nell'elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all'APE sociale i "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate".

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

D) Ulteriori misure introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207

La circolare in esame chiarisce alcuni ulteriori aspetti connessi alle nuove norme in materia pensionistica introdotte dalla legge di Bilancio 2025.

In particolare, si evidenzia la possibilità per il personale interessato di presentare istanza, **al di fuori della piattaforma POLIS**, per il tramite dell'Istituzione scolastica di titolarità, all'Ufficio scolastico territoriale di competenza:

1) di cessazione dal servizio secondo i nuovi requisiti e misure incentivanti. In particolare, possono presentare istanza anche coloro che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 commi 162 e 163 della legge di bilancio 2025 non rientrano più nel limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio e non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, fissato dalla nota 150796 del 25 settembre 2024;

2) di revoca dell'istanza presentata entro il 21 ottobre 2024 qualora, in base alla nuova normativa, la cessazione dal servizio determini una condizione più sfavorevole rispetto alla prosecuzione dell'attività lavorativa.

E) Limiti ordinamentali per la cessazione dal servizio

Per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025 (abrogazione della normativa sul collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti ordinamentali alla permanenza in servizio), la circolare ministeriale precisa, inoltre, che sono da ritenersi **annullati** i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici di collocamento a riposo d'ufficio del personale che, in base alla normativa previgente, avrebbe raggiunto il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

F) Disposizioni finali

Tutte le predette istanze valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2025, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione all'INPS si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 150796 del 25 settembre 2024.

La circolare in esame ha precisato, infine, che, considerata la complessità del nuovo quadro normativo sull'argomento, sono in corso interlocuzioni con l'INPS al fine di approfondire alcuni aspetti di particolare rilevanza e che, all'esito, verranno fornite ulteriori indicazioni operative.

Si invita a dare la massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale interessato e si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

Il Dirigente
Danilo Vicca

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DANILO VICCA

In Data/On Date:

venerdì 31 gennaio 2025 16:30:50